


ORIGINALE



N. 392/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 864 del 2015, proposto da:

Silvia Bussotti, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Tarara e Marco Mariani, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luciano Ghirga in Perugia, piazza Piccinino n. 10;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, Via degli Uffici n. 14;

nei confronti di

Graziano Casetti, non costituito;

per l'annullamento

della graduatoria in data 30 luglio 2015 nella parte in cui, implicitamente, esclude definitivamente la ricorrente;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ivi ricompresa la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale del 1° luglio 2015 con la quale la ricorrente veniva esclusa dal concorso e avverso la quale la medesima ha presentato ricorso in opposizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- a) viene impugnato l'atto con cui la ricorrente è stata esclusa, per mancanza dei necessari requisiti di anzianità, dal concorso per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico;
- b) con ordinanza n. 864 del 3 dicembre 2015 questa sezione accoglieva l'istanza di tutela cautelare presentata dalla ricorrente sospendendo, per l'effetto, l'atto in epigrafe indicato;
- c) in vista della pubblica udienza sia la difesa di parte ricorrente sia l'Avvocatura erariale facevano entrambe presente, con memoria difensiva, che in forza dell'esecuzione della predetta ordinanza cautelare l'interessata era stata collocata in una posizione tale da poter ledere, in caso di accoglimento del ricorso anche nel merito, tutti i soggetti collocati in una posizione inferiore ad essa: di qui l'esigenza di integrare il contraddittorio;

d) alla pubblica udienza del 6 aprile 2016 la causa veniva infine trattenuta in decisione, riservandosi il collegio una preliminare decisione sul profilo processuale sopra evidenziato.

Considerato che:

a) il ricorso è stato notificato ad almeno uno dei contro interessati, così garantendo le condizioni minime di ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 27, comma 1, c.p.a.;

b) tuttavia, in ragione dell'esecuzione del citato provvedimento cautelare – per cui alla ricorrente sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 19,40 – è emersa una platea di controinteressati ben più ampia di quella che ragionevolmente poteva individuare parte ricorrente nella fase introduttiva del giudizio;

c) va pertanto estesa la notifica del gravame stesso, ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., a tutti i soggetti – controinteressati non notificati – che si trovano in una posizione attualmente inferiore rispetto a quella ricoperta dalla ricorrente per effetto della rimodulazione al riguardo operata dalla resistente amministrazione statale;

d) va di conseguenza autorizzata la particolare notifica per pubblici proclami, ai sensi del citato art. 49, comma 3, c.p.a., attesa la presenza di un imprecisato numero di soggetti in proposito potenzialmente interessati. Cifra questa che, in occasione della pubblica udienza del 6 aprile 2016, né la parte ricorrente né l'amministrazione intimata sono stati in grado di individuare neppure con un certo grado di approssimazione.

Ritenuto pertanto che la suddetta notificazione del ricorso per pubblici proclami dovrà svolgersi osservando le seguenti modalità:

- che una copia conforme della presente ordinanza sia allegata in calce all'originale del ricorso depositato presso la Segreteria del TAR;

- che un copia conforme dell'originale del ricorso e dell'ordinanza sia depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della parte ricorrente nella sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria dove rimarrà affissa per ulteriori trenta giorni consecutivi;

~~-- che la parte ricorrente dia prova dell'affissione presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria del ricorso e dell'ordinanza nei trenta giorni successivi tramite deposito presso la segreteria del TAR di apposita dichiarazione del funzionario addetto dell'Ufficio Scolastico medesimo;~~

- che un estratto riassuntivo ma esaustivo del ricorso e copia in calce della presente ordinanza sia inserito, a cura della parte ricorrente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria;

- che la parte ricorrente depositi presso la Segreteria del TAR copia dell'avvenuta pubblicazione nei trenta giorni successivi tramite copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria recante l'estratto del ricorso e della presente ordinanza.

Ritenuto infine di fissare l'udienza del 21 dicembre 2016 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) dispone la notifica per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Fissa la prosecuzione nel merito della presente controversia all'udienza pubblica del 21 dicembre 2016.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

~~Stefano Fantini, Consigliere~~

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 27 APR. 2016

~~IL~~ SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL FUNZIONARIO


(*Mario Chiappini*)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELL'UMBRIA
Per copia conforme all'originale

Perugia, 2 MAG 2016

L'ASSISTENTE
(*Claudio Mascioli*)



100

100

100

100